

DICHIARAZIONI ANTICIPATE TRATTAMENTI SANITARI - D.A.T

ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI (C.D. TESTAMENTO BIOLOGICO)

CHE COS'È LA D.A.T.

Dal 31 gennaio 2018 è operativa la legge sul “testamento biologico” o “bio testamento” (Legge 22 dicembre 2017, n. 219).

La **D.A.T. - dichiarazione anticipata di trattamento** viene anche chiamata **testamento biologico o di vita**. E' un **documento** strettamente personale con cui una persona residente in Casalino, maggiorenne (l'intestatario/disponente), capace di intendere e di volere, **esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari**, nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà.

In sostanza può dichiarare se **accettare o rifiutare** trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte). Per essere valida, la dichiarazione deve contenere il nome di almeno una persona maggiorenne: **il fiduciario** (che ha l'incarico di far rispettare la volontà dell'intestatario della DAT).

n.b.:

-L'intestatario può sempre decidere di cambiare il fiduciario, modificare le sue disposizioni o ritirare la sua D.A.T.

- il venir meno della condizione di residente, non comporta la cancellazione dal registro.

CHI È IL FIDUCIARIO

E' la **persona maggiorenne** che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto **delle volontà espresse dall'intestatario della D.A.T.**, che fa le sue veci e che lo rappresenta nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. **Al fiduciario viene consegnata una copia della DAT.**

Il/i fiduciario/i è/sono gli unici ai quali l'ufficio comunale consegnerà la busta contenente la dichiarazione di volontà, infatti il fiduciario e' colui che, maggiorenne capace di intendere e volere, nominato dal dichiarante nella dichiarazione anticipata di volontà, può conoscerne il contenuto ed e' il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire di fronte a situazioni cliniche di vario tipo, anche non contemplate nel documento. E' utile ricordare che, qualora si renda necessario il suo intervento, il fiduciario avrebbe su di se una grande responsabilità.

E' inoltre possibile nominare un fiduciario supplente, qualora il primo, all'occorrenza, sia impedito dall'esercitare la sua funzione.

Se una persona viene nominata fiduciaria, ma non intende più svolgere questo compito, può **rinunciare all'incarico** e presentare in Comune una dichiarazione.

Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente.

In caso di necessità, il giudice tutelare provvederà alla nomina di un Amministratore di sostegno.

COME SI PRESENTA UNA D.A.T.

Le D.A.T. sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Il dichiarante, definito “disponente” può esprimere le proprie D.A.T., per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro.

L'Ufficiale di Stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità e alla residenza del disponente nel Comune – e a riceverla. Data la delicatezza del documento e del suo contenuto, è necessario che chi presenta la D.A.T. rispetti questa procedura:

• **scrivere la propria dichiarazione anticipata di trattamento:** per farlo, bisogna compilare in duplice copia il modulo di seguito allegato che deve firmare sia **l'intestatario** che **il fiduciario**.

• **mettere la D.A.T. in una busta chiusa** insieme alle fotocopie della tessera sanitaria e dei documenti di identità dell'intestatario e del fiduciario: gli impiegati del Comune, quindi, non possono leggere il contenuto della D.A.T. e non sono responsabili in alcun modo di quello che c'è scritto.

• **fissare un appuntamento:** per farlo, bisogna rivolgersi agli uffici demografici e di Stato Civile prendendo appuntamento con gli ufficiali d'anagrafe e di stato civile delegati. - Tel 0321 870112 -

• **andare all'appuntamento con il proprio fiduciario** entrambi con un **documento d'identità valido** e il **codice fiscale**. In questa occasione devono **compilare e firmare**, di fronte agli impiegati del Comune, **la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:**

- allegato modulo D.A.T. – dichiarazione dell'intestatario
- allegato modulo D.A.T. - dichiarazione del fiduciario

• A questo punto **la busta chiusa** che contiene la D.A.T. **viene numerata**. Il numero viene annotato in un registro e **riportato** su ciascuna delle **dichiarazioni sostitutive** dell'atto di notorietà firmate dall'intestatario e dal fiduciario.

• **ritirare la fotocopia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** con annotato il numero di registro assegnato.

Il Comune archivia in una cassaforte la busta che contiene la D.A.T. insieme alle dichiarazioni dell'intestatario e del fiduciario.

L'iscrizione al Registro potrà essere revocata e modificata dal Dichiarante in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa precedentemente consegnata e, se dal caso, di una nuova iscrizione al registro seguendo la stessa procedura iniziale.

L'iscrizione è immediata.

Il servizio è totalmente gratuito - Deve però essere corrisposta la marca da bollo che viene apposta sull'istanza.

Attenzione: Puoi fare la DAT anche se non nomini un fiduciario, in questo caso sarà il giudice tutelare a provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno (ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile).

Riferimenti normativi:

Legge n. 219 del 14/12/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

Oltre all'istanza di iscrizione nel registro, e' stato messo a disposizione un fac -simile, non vincolante, della dichiarazione con la quale si esprime la propria volontà sui trattamenti clinici di fine vita. Si consiglia di compilare il modulo con calma, prendendo tutto il tempo necessario per riflettere e parlare, eventualmente con il medico curante e/o altra persona di fiducia.